

PROVINCIA DI AREZZO

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

RELATIVA ALLE OCCUPAZIONI DI

SPAZIO ED AREE PUBBLICHE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GIURIDICO TRIBUTARIE

CAPO I - LE OCCUPAZIONI

ART. 1 - OCCUPAZIONI DI SUOLO E SPAZIO PUBBLICO

1. In applicazione del D.L/VO 15/11/93, n. 507, Capo 2, e del D.L/VO 28/12/93, n.566, per le occupazioni di suolo e spazio pubblico nel territorio della Provincia di Arezzo e per la relativa tassazione, si osservano le norme del presente regolamento.

2. Con le espressioni " luogo pubblico " e " spazio pubblico "si vogliono intendere i luoghi ed il suolo di dominio pubblico, e quelli di proprieta' privata soggetti a servitu' di uso pubblico, quali le strade, le piazze, i corsi, i pubblici mercati, i portici, i canali, i resedi stradali non sdemanializzati, le altre aree, coperte e non, appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia di Arezzo. Non sono soggetti alla disciplina presente i beni facenti parte del patrimonio disponibile della Provincia. Per questi l'eventuale occupazione soggiace ad apposita specifica determinazione anche relativamente al canone.

3. Sono soggette alla presente disciplina anche le occupazioni di spazi sottostanti o sovrastanti al suolo dei luoghi o degli spazi pubblici come specificati nel comma 2 del presente articolo, ancorche' le occupazioni siano connesse a condutture e ad impianti adibiti a servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

4. Le occupazioni oggetto del presente Regolamento si riferiscono anche alle fattispecie ricadenti nella materia di cui al Capo 1 del D L/VO 507/93 ("Imposta Comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni") Peraltro la esenzione eventuale da tale imposta non implica automatica esclusione anche della tassa di occupazione di cui alla presente disciplina in quanto le esenzioni della tassa stessa sono elencate tassativamente nel presente regolamento ovvero nel Capo 2 del D L/VO 507/93.

5. Allorche' nel prosieguo del testo regolamentare presente, si usi il termine " tassa " od " occupazione ", ove non diversamente specificato si intende far riferimento alla " tassa " per occupazione di spazi ed aree pubbliche, individuata anche dalla sola sigla " T.O.S.A.P. ". Ove si menzionino numeri di articoli regolamentari(abbreviato: " Reg. ") si fa riferimento all'articolato del presente regolamento.

ART. 2 - OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee .

2. Le occupazioni di carattere stabile di durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti. Tutte le altre sono temporanee.

ART. 3 - OCCUPAZIONI PERMANENTI SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA

1. A precisazione di quanto indicato all'art 38 del D L/VO 15/11/1993 n 507 si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa a favore della Provincia di Arezzo:

- a) chioschi, edicole, casotti e simili;
- b) pensiline, vetrinette portainsegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicitaria, annunci o simili che comunque proiettino sul suolo ed aventi una sporgenza di oltre 5 cm. dal filo del muro;
- c) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
- d) passi carrabili attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso agli edifici od ai fondi;
- e) occupazioni del suolo e degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ivi compresi quelli adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell'acqua potabile, oppure a scopo industriale o irriguo, condutture per energia elettrica e simili; occupazioni con pali di legno, di ferro cemento, travi o tralicci;
- f) occupazioni di suolo e sottosuolo di pubblica area con distributori e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari;
- g) autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cio' destinate;
- h) occupazione di strade provinciali che attraversano i Comuni di oltre 10.000 abitanti: quelle non ricadenti nel centro abitato del Comune.

ART. 4 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA

1. A precisazione di quanto indicato nell'art. 45 del D. L/VO 15/11/1993 n. 507 sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:

- a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili, ed ogni altra per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
- b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari;
- c) tende solari per il periodo di esposizione, esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita all'interno dei mercati;
- d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
- e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampane, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attivita' artigianali od industriali;
- f) pali portainsegne reclame o simili, rastelliere per biciclette o motocicli, binari Decauville, striscioni pubblicitari;
- g) parti sporgenti delle tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche gia' occupate;

- h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico o scarico.

CAPO II - DISCIPLINA FISCALE

ART. 5 - DENUNCIA DI OCCUPAZIONE PERMANENTE E MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Ottenuta la concessione provinciale per l'occupazione permanente nuova o in ampliamento di già esistente, il titolare dell'atto di concessione dovrà presentare all'ufficio T.O.S.A.P. della Provincia la denuncia di cui all'art. 50 del D. L/VO 507/93 utilizzando il modulo messo a disposizione dall'Ente, corrispondente al modulo contenuto nel presente Regolamento in coda al Titolo Primo, entro i termini indicati all'art. 14 Reg.

2. Per le finalità, di cui all'art. 51 del D. L/VO 507/93, al momento della ricezione della denuncia, l'Ufficio T.O.S.A.P. verificherà la conformità, al contenuto della concessione di cui all'art. 56 Reg., dei dati indicati nella denuncia e dell'entità del versamento da attestare assieme alla stessa.

3. Il contribuente dovrà effettuare il versamento della tassa dovuta mediante apposito conto corrente postale intestato alla Provincia di Arezzo - T.O.S.A.P. e l'attestazione di pagamento dovrà essere allegata alla denuncia di cui sopra .

4. Eccetto che per l'obbligo di allegazione, dell'attestazione di pagamento, alla denuncia, essendo quest'ultima dovuta solo per il primo anno di rilascio od ampliamento della concessione, per gli anni successivi il versamento della tassa verrà effettuato con le stesse modalità di cui al precedente 3^a comma.

5. Nel caso che tassa annuale dovuta ecceda l'importo di L. 200.000 (duecentomila) è diritto del contribuente effettuare, se lo vuole, il pagamento in numero tre rate quadrimestrali.

ART. 6 - ASSOLVIMENTO DEL TRIBUTO-AFFRANCAZIONE

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono soggette al pagamento della relativa tassa secondo le norme del D. L/VO 507/93 con le modifiche di cui al D. L/VO 566/93 ed eventuali successive ed in base alle disposizioni tecniche e tariffarie della presente disciplina regolamentare.

2. Anche se non esiste o non esiste ancora, il titolo abilitativo all'occupazione, la tassa e' in ogni caso dovuta dall'occupante di fatto, anche se abusivo, a norma dell'art. 39 del citato D.Lgs. 507.

3. L'entità della tassazione dovuta per concessioni permanenti può essere suddivisa, distintamente agli effetti impositivi, tra più contribuenti dietro comunicazione scritta di almeno

uno degli interessati. Ove non precisato diversamente, la suddivisione opera in percentuali identiche. La suddivisione opera in ogni caso a partire dall'anno solare successivo alla richiesta, previa verifica tecnica confermativa nei confronti dei soggetti, citati nella comunicazione, che non l'abbiano sottoscritta.

4. La tassa annua per occupazione permanente e' sempre dovuta per l'intera annualita', anche per il primo e l'ultimo degli anni solari in cui ricade la occupazione. La percentualizzazione a mese intero (dodicesimi dell'importo annuo della tassa) ricorre esclusivamente nei casi di:

- a) revoca per sopravvenute ragioni di interesse pubblico;
- b) sospensione della concessione ;
- c) rimborsi ;

5. Per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione nel giorno dividendo per 24 la tariffa stabilita per la misura giornaliera a mq. ai sensi dell'art. 45, comma 2 lett. a) del D. 507/93, ovvero per fasce orarie.

6. In ogni caso la tassa si applica secondo le tariffe previste dalla tabella afferente alla presente disciplina ed in base alle categorie delle strade provinciali.

7. La tassa e' commisurata alla effettiva superficie occupata. Per le occupazioni temporanee la tassa e' corrisposta prima dell'inizio dell'occupazione.

8. Sia nel caso di versamento mediante bollettino di conto corrente postale che di versamento diretto all'Economo Provinciale ove consentito, l'importo da versare deve essere arrotondato per difetto alle mille lire inferiori se la frazione non supera le 500 lire, ovvero alle mille lire superiori se la frazione e' di 501 lire o piu'.

9. A partire dall'annualita' impositiva afferente all'anno 1995, il contribuente titolare di concessione per passo carrabile che ne faccia domanda scritta almeno 30 giorni prima del termine previsto per l'assolvimento della tassazione annua puo' esercitare il diritto all'affrancazione del tributo mediante pagamento di un importo pari alla tassa annua vigente alla data della domanda, moltiplicata per venti. L'affrancazione si estende ai successori a qualsiasi titolo. Ove la domanda venga prodotta oltre il termine indicato, essa fa salva l'affrancazione della tassazione annua a partire dall'anno solare seguente.

ART. 7 - RIDETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. A mente dell'art. 40 del D. L/VO 15/11/1993 n. 507 il Consiglio Provinciale determina le tariffe per la tassa provinciale per la occupazione degli spazi ed aree pubbliche entro il termine del 31/10(ottobre) per l'anno successivo.

2. Tale determinazione deve avere come riferimento il Bilancio di previsione dell'esercizio successivo e in relazione al fabbisogno del madesimo ed in correlazione con le altre imposizioni tributarie, e in genere alle altre entrate provinciali, dare giustificazione e dare

dimostrazione della opportunita' delle variazioni sia sotto il profilo del fabbisogno, ovvero sotto il profilo redistributivo ove si tratti di aggiustamenti di tariffa fra le varie categorie.

ART 8 - DENUNCIA E RISCOSSIONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE.

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e' assolto con il versamento anticipato della tassa mediante la compilazione dell'apposito modulo di versamento in c/c postale di cui all'art. 5 Reg.

2. Qualora l'occupazione non superi le 3 giornate, l'occupante puo', in alternativa, assolvere l'obbligo impositivo mediante versamento diretto presso l'Economo Provinciale il quale ne rilascerà ricevuta dal bollettario madre-figlia di cui all'art. 6, lett. e), del Decreto Ministro della Finanze 26/04/94.

ART. 9 - RIMBORSO, MODALITA'

1. Qualora risultino versate somme non dovute, i contribuenti possono richiedere alla Provincia, con istanza motivata, il loro rimborso entro tre anni dal pagamento, oppure da quello in cui e' stato effettivamente accertato il diritto alla restituzione, allegando alla richiesta l'originale della/e ricevuta/e del versamento.

2. L'Ufficio T.O.S.A.P. Provinciale, dopo aver accertato il diritto, attiva il rimborso entro 90 giorni dalla richiesta.

3. Sulle somme rimborsate saranno corrisposti gli interessi di mora in misura del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dello eseguito pagamento.

CAPO III - MOROSITA' - SANZIONI

ART. 10 - CONTRIBUENTI MOROSI

1. A carico dei contribuenti morosi, la riscossione della T.O.S.A.P. verra' operata con applicazione delle procedure coattive e con i privilegi di legge, come previsto per gli altri tributi locali (D.P.R. n. 43 del 28.01.88 - art. 2752 C.C.).

ART. 11 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. Oltre alle sopratasse ed interessi previsti all'art. 53 del D. L/VO n. 507/93, vengono stabilite le seguenti:

a) per le violazioni dell'art. 52, primo comma Reg. si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di L. 100.000 e massima di L. 1.000.000;

b) per le violazioni delle altre norme contenute nel presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di L. 25.000 a massima di L. 500.000.

ART. 12 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatte salve tutte le disposizioni di legge, ogni indebita occupazione, sia di fatto che abusiva, attestata dagli organi di vigilanza provinciali, comporta la emanazione di avviso di accertamento, da notificare distintamente per ciascuno degli anni accertati, secondo le modalita' di cui all'art. 51 del D. 507/93. Cio' non pregiudica ogni e qualsiasi altro provvedimento le autorita' provinciali ritenessero necessario adottare in tema di indebita occupazione di suolo pubblico.

CAPO IV - DISPOSIZIONI ATTUATIVE TRANSITORIE E FINALI

ART. 13 - TERMINI PER VERSAMENTI E DENUNCE DI OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. I soggetti titolari di concessione amministrativa per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi (E.N.E.L., S.I.P., COINGAS, FIORENTINAGAS), che siano titolari di concessioni T.O.S.A.P. rilasciate da questo Ente, ai sensi dell'art. 50, 3^a comma, del D. 507/93 sono tenuti ad effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposizione i versamenti, anche in forma cumulativa, ai fini T.O.S.A.P. e le denunce, anche cumulative, di nuove concessioni T.O.S.A.P., afferenti a questo Ente, attivate nell'anno solare precedente.

2. I soggetti, diversi da quelli di cui al 1^a comma, che abbiano chiesto la concessione T.O.S.A.P. dopo il 09/12/93, data di pubblicazione in G.U. del D. 507/93 e la ottengono da questo Ente entro il 1994, sono tenuti a produrre a questa Amministrazione la denuncia, di cui all'art. 5 Reg., entro il 31/01/95, con allegata attestazione di pagamento della tassa intera 1994 ovvero di versamento integrativo di quanto eventualmente già pagato.

3. I soggetti, diversi da quelli di cui al 1^a comma, che fossero già titolari di concessione T.O.S.A.P. al 31/12/93 dovranno provvedere al versamento integrativo, della T.O.S.A.P. dovuta per il 1994, entro il 31/01/95.

4. I soggetti, diversi da quelli di cui al 1^a comma, che otterranno la concessione T.O.S.A.P. nel corso del 1995, sono tenuti, entro il 31/12/95, ad effettuare sia la denuncia di nuova concessione, che il versamento della tassa annua 1995, il cui attestato deve essere allegato alla denuncia stessa. Così vale per i successivi anni riguardo i nuovi concessionari che divengono tali nel corso di ciascuno di essi.

5. I soggetti di cui ai commi 2^a e 3^a che risultino titolari di concessione T.O.S.A.P. al 31/12/94, sono tenuti al versamento della tassa annua corrispondente per il 1995 entro il 31/07/95 ed entro il 31 gennaio degli anni successivi, a partire dal 1996, per la tassazione dovuta per ogni singolo anno.

ART. 14 - COMPITI AGGIUNTIVI DELLA PROVINCIA IN AUSILIO DEI CONTRIBUENTI T.O.S.A.P.

1. Compatibilmente con le proprie capacità strumentali ed organiche, i competenti uffici dell'Ente attiveranno iniziative procedurali ulteriori a quelle naturalmente derivanti dai D. L/VI n. 507/93 e 566/93, nonché dai Decreti Ministro delle Finanze 26/04/94 e 05/08/94. Tali attività procedurali, finalizzate a facilitare l'assolvimento dell'obbligo impositivo da parte dei contribuenti

T.O.S.A.P. e, quindi, un piu' immediato ed integrale incameramento del tributo stesso da parte di questo Ente impositore, si articolano:

a) nella precompilazione da parte degli uffici dell'Ente:

- del bollettino che ciascun contribuente puo' utilizzare per il versamento previo calcolo d'ufficio di quanto dovuto;
- della denuncia di cui all'art. 5 Reg.;

b) dell'invio in tempo ragionevolmente anteriore alle scadenze previste dall'art. 13 Reg., al domicilio di ciascun contribuente, della denuncia e del bollettino precompilati di rispettiva competenza.

2. Le attivita' di cui al 1^ comma si applicano esclusivamente ai concessionari diversi da quelli di cui al 1^ comma dell'art. 13 Reg. Con questi ultimi contribuenti, gli uffici dell'Ente comunque sono autorizzati a collaborare in forme diverse per le stesse finalita', essendo tali uffici a tal uopo anche facoltizzati ad avanzare proposte integrative della presente disciplina.

3. Quali che siano le attivita' operative ed informative degli uffici della Provincia afferenti la presente disciplina, resta fermo ed inequivocabile che l'assolvimento degli obblighi di versamento e di denuncia, nei tempi e negli importi esatti, rimane responsabilita' diretta ed esclusiva del singolo contribuente .

ART. 15 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI DEL TITOLO PRIMO

1. Per le concessioni gia' attivate riferentesi a spazi od aree ricadenti nel centro abitato di Comuni con popolazione residente superiore ai 10 mila abitanti e di cui, pertanto risulti ancora Ente impositore la Provincia di Arezzo, e per le quali quindi in base al 4^ comma dell'art. 38 del D. 507/93 come modificato dall'art. 1 del D. 566/93, Ente impositore e' destinato ad essere il Comune anziche' la Provincia, verranno perfezionati appositi accordi scritti con ciascuno dei Comuni interessati per determinare la effettiva decorrenza del trapasso di titolarita' impositiva attiva e di quanto altro vi si connetta. In ogni caso l'accordo e' efficace soltanto allorché completo dell'elenco analitico delle concessioni per cui il trapasso opera.

2. Per quanto non diversamente risultante dalla presente disciplina, le disposizioni tecniche e tariffarie in essa previste od alla stessa afferenti si applicano dalla data di esecutivita' di questo Regolamento.

TITOLO II

CONCESSIONI E

AUTORIZZAZIONI

STRADALI

NORME TECNICHE ATTUATIVE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 16 - POTERI E COMPITI DELLA PROVINCIA

1. La Provincia, per le strade provinciali, provvede:

- a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
- b) al controllo tecnico delle strade e relative pertinenze;
- c) alla apposizione e alla manutenzione della segnaletica prescritta;
- d) al rilascio delle autorizzazioni, delle concessioni e nulla-osta di cui al presente regolamento;
- e) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento e al D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive integrazioni (Nuovo Codice della Strada), nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.

2. Sono escluse le strade di tipo D, E ed F situate all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti che, secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 7 D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, sono sempre comunali.

ART. 17 - SERVIZI DI POLIZIA STRADALE

1. E' istituito all'interno dell'Ufficio Tecnico Provinciale il servizio di Polizia Stradale per l'espletamento dei servizi connessi alla prevenzione e all'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, alla tutela e al controllo sull'uso delle strade, nonché sulle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.

2. Il Dirigente dell'U.T.P. stabilisce l'organizzazione e le procedure per lo svolgimento di corsi di preparazione e qualificazione per sostenere gli esami di idoneità, previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 285/92, per l'espletamento dei suddetti servizi. Inoltre valuterà le modalità e i tempi per l'espletamento dei servizi stessi, nonché il contingente di personale da qualificare, che comunque dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dal sopracitato art. 12 D.Lgs. 285/92.

3. A tutti coloro che avranno superato l'esame sarà rilasciata apposita tessera di riconoscimento nonché il segnale distintivo per l'espletamento del servizio come previsto all'art. 24 D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

ART. 18 - ATTI VIETATI

1. Lungo tutte le strade provinciali sono vietati gli atti di cui all'art. 15 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285.

ART. 19 - TRASPORTI ECCEZIONALI

1. Le autorizzazioni per veicoli eccezionali e per trasporti in condizione di eccezionalità sono regolate dalle norme previste all'art. 10 del D.Lgs. 30.04.92, n. 285.

CAPO II - EDIFICAZIONI

ART. 20 - RICHIESTA NULLA-OSTA

1. Tutti coloro che intendono edificare lungo le strade provinciali devono rispettare le distanze previste agli articoli successivi e prima di iniziare i lavori devono presentare apposita istanza per ottenere il nulla-osta da parte della Provincia che lo rilascia, su richiesta del Comune competente per territorio, solo ed esclusivamente ai fini della sicurezza stradale.

2. Alla domanda devono essere allegati: versamento del deposito per sopralluogo, fotografie, ed elaborati progettuali sufficienti ad individuare il rapporto fra nuova edificazione e strada provinciale.

3. Il nulla-osta e' rilasciato dal Dirigente U.T.P. e, ai fini della sicurezza della circolazione, puo' contenere prescrizioni sulle opere da eseguire.

ART. 21 - FASCE DI RISPETTO IN RETTILINEO ED AREE DI VISIBILITA' NELLE INTERSEZIONI FUORI DEI CENTRI ABITATI

1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprieta' stradali della Provincia, fuori dei centri abitati, e' vietato:

- a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
- b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
- c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive, piantagioni o recinzioni.

2. In corrispondenza di intersezione stradali a raso, alle fasce di rispetto di seguito indicate e relative a quanto previsto nelle sopraccitate lettere b) e c), devedì aggiungere l'area di visibilita' determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli e' vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

4. Ai fini della sicurezza della circolazione sono previste le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra.

- 1) La distanza dal confine stradale da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione, lateralmente alle strade non può essere inferiore alla profondità delle opere stesse ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.
- 2) Nelle nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, le distanze dal confine stradale non possono essere inferiori a:
 - a) 60 m per le strade di tipo A;
 - b) 40 m per le strade di tipo B;
 - c) 30 m per le strade di tipo C;
 - d) 20 m per le strade di tipo F;
 - e) 10 m per le strade vicinali;
- 3) Le distanze dal confine stradale per la costruzione e ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
 - a) 5 m per le strade di tipo A e B;
 - b) 3 m per le strade di tipo C ed F.
- 4) Per impiantare alberi la distanza da rispettare non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile, per ciascun tipo di essenza, a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.
- 5) La distanza dal confine stradale per impiantare siepi vive tenute ad altezza non superiore a 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Per quelle di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m.
- 6) Per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e simili, sostenute da paletti infissi direttamente al suolo o in cordoli emergenti non oltre 30 cm da suolo, la distanza non può essere inferiore ad 1 m. Per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come sopra specificate e per quelle inferiori ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo, la distanza non può essere inferiore a 3 m.

5. Per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici si applica quanto previsto dall'art. 26 del D.P.R. 495/1992.

ART. 22 - FASCE DI RISPETTO NELLE CURVE FUORI DEI CENTRI ABITATI

1. Fuori dei centri abitati, all'esterno delle curve, si osservano le fasce di rispetto di cui all'articolo precedente.

2. All'interno delle curve, invece, si devono rispettare le seguenti norme, in relazione all'ampiezza della curvatura:

- a) nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le disposizioni di cui all'articolo precedente;

- b) nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m la fascia di rispetto e' delimitata verso le proprieta' latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata dall'articolo precedente in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.

ART. 23 - FASCE DI RISPETTO E AREE DI VISIBILITA' NEI CENTRI ABITATI

1. Nei centri abitati le distanze da rispettare dal confine stradale sono stabilite dall'art. 18 del Nuovo Codice della Strada e dall'art. 28 del relativo Regolamento di attuazione.

ART. 24 - DISTANZE DI SICUREZZA

1. La distanza delle strade da osservare nella costruzione di tiri a segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, di gas o liquidi infiammabili, di cave coltivate mediante l'uso di materiale esplosivo, nonche' di stabilimenti che interessino comunque la sicurezza o la salute pubblica o la regolarita' della circolazione stradale, e' stabilita dalle relative disposizioni di legge e, in difetto, dal Prefetto del luogo interessato dall'intervento, previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e dei vigili del fuoco.

2. Inoltre secondo quanto disposto con deliberazione C.R.T. 14.12.1993, n. 495 intorno alla zona di utilizzazione per lo spargimento delle acque reflue dei frantoi oleari sui terreni agricoli deve essere previsto una fascia di rispetto di almeno 80 m. liberi da abitazioni, strade statali o provinciali.

ART. 25 - CALCOLO DELLA DISTANZA

1. Le fasce di rispetto come previste agli articoli precedenti si calcolano dal confine stradale, cosi' definito all'art. 3 punto 10) del D.Lgs. 285/1992:

“Limite della proprieta' stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine e' costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata de la strada e' in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada e' in trincea”.

CAPO III - DELLE OCCUPAZIONE

ART. 26 - TIPI DI OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere:

a) permanenti: le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti

b) temporanee: le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Per le occupazioni che di fatto si protraggono oltre il termine previsto dall'atto di concessione o autorizzazione per un periodo anche uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%.

3. Nel caso di piu' occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al chilometro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, per la parte eccedente 100 mq fino a 1000 mq del 25% e del 10% per la parte eccedente 1000 mq (es: superficie occupata mq 3.500 - superficie tassabile mq 525):

5. La tassa e' graduata a seconda dell'importanza dell'area su cui insiste l'occupazione. A tal proposito, secondo quanto previsto dall'art. 42 comma 3 del D.Lgs. 507/1993, le strade e gli spazi di proprieta' provinciale sono suddivisi in due categorie, il cui elenco e' allegato al presente Regolamento.

ART. 27 - OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Alle occupazioni permanenti si applica la tariffa prevista ai n. 1, 2, 3.

2. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (ponticelli, passerelle) la tariffa e' ridotta ad un terzo. Per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa e' ridotta al 30% e non e' cumulabile con quella precedente. Non sono comprese in questa tassazione le tende poste a copertura dei balconi in quanto escluse dalla tassazione a norma dell'art. 38 comma 2 del suddetto D.Lgs. 507/1993.

3. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cio' destinate dalla Provincia, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

ART. 28 - OCCUPAZIONE TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alla tariffa giornaliera prevista al n. 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del tariffario. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa e' ridotta in misura compresa tra il 20 e il 50%.

2. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa e' ridotta al 30%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque in aree pubbliche gia' occupate, la tassa si determina con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

3. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa e' aumentata in misura non superiore al 50%.

4. Per le occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo relative all'art. 46 D.Lgs. 507/93, la determinazione della tassa va effettuata cumulando le superfici utilizzate, sempreche' le occupazioni insistano su aree appartenenti alla medesima categoria prevista dal Regolamento e, ovviamente, si riferiscano allo stesso provvedimento autorizzativo e al periodo di tempo in esso indicato.

5. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attivita' edilizia sono ridotte del 50%.

6. Per le occupazioni temporanee di durata pari o superiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la Provincia dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Tale riduzione poiche' riguarda esclusivamente il meccanismo della riscossione, si cumula con tutte le altre riduzioni eventualmente applicabili al caso specifico. In questo caso, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, la Provincia invita il contribuente a sottoscrivere un documento quietanza a fronte del pagamento anticipato della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione. Il pagamento anticipato non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

7. Per le occupazioni temporanee di durata **inferiore a 15 giorni** la concessione e' costituita dalla ricevuta di pagamento della tassa. In questo caso l'interessato dovra' presentare istanza in carta da bollo alla Provincia con indicato l'area interessata e la durata dell'occupazione almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, nonche' una dichiarazione con la quale attesta di sottostare alle normative previste dal presente Regolamento e a quelle vigenti in materia; inoltre l'interessato si impegna al ripristino dei luoghi a proprie spese al termine dell'occupazione. L'Ufficio Concessioni comunichera' tempestivamente al contribuente l'importo da versare. L'attestazione del versamento dovra' essere riconsegnata all'Ufficio Concessioni per la definizione della pratica. Tale ricevuta costituisce titolo per l'occupazione e, pertanto, dovra' essere esibita a richiesta del personale addetto della Provincia.

ART. 29 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE OCCUPATA

1. Salvo le riduzioni specificamente previste, la tassa e' commisurata alla superficie occupata espressa in metri quadrati o in chilometri lineari; le frazioni inferiori sono arrotondate alla misura superiore.

2. Per l'occupazione di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie e' data dalla proiezione orizzontale sul suolo pubblico dell'oggetto tassabile esteso fino ai bordi estremi ed alle linee piu' sporgenti.

ART. 30 - OCCUPAZIONE DELLA SEDE STRADALE

1. Chiunque voglia occupare la sede stradale deve chiedere la concessione alla Provincia. Fa parte della sede stradale la superficie compresa entro i confini stradali (carreggiata e fasce di pertinenza).

2. Sulle strade di tipo A), B), C), e D) e' vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale compreso fiere e mercati. Sugli altri tipi di strada l'occupazione puo' essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico.

3. Fuori dei centri abitati l'ubicazione di chioschi, edicole, ed altre installazioni anche a carattere provvisorio, non e' consentita sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni.

4. Dentro i centri abitati puo' essere consentita fino ad un massimo della meta' della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri.

5. Le occupazioni sono vietate all'interno dei triangoli di visibilita' delle intersezioni.

ART. 31 - LAVORI STRADALI, DEPOSITI E RELATIVI CANTIERI

1. Per eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali lungo le strade provinciali e loro pertinenze nonche' sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilita', gli interessati devono ottenere la preventiva autorizzazione o concessione da parte della Provincia.

2. Il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495, stabiliscono le norme relative alle modalita' e ai mezzi per la delimitazione e

la segnalazione dei cantieri, alla visibilit  sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori nonch  gli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonch  le modalit  di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.

ART. 32 - ACCESSI E DIRAMAZIONI

1. Senza la preventiva autorizzazione della Provincia non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, ne' nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.

2. Tutti gli accessi esistenti dovranno essere regolarizzati in conformit  alle prescrizioni del presente regolamento nonch  del Nuovo Codice della Strada.

3. Le autorizzazioni saranno rilasciate con l'obbligo da parte dei titolari di realizzare e mantenere le opere sui fossi laterali senza alterarne la sezione, ne' le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.

4. Senza la preventiva autorizzazione della Provincia sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni gi  esistenti nonch  variazioni d'uso.

5. Il rilascio di autorizzazioni di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo e' subordinato anche alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.

6. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 9 dell'art. 22 D.Lgs. 285/1992, la Provincia rilascia l'autorizzazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere, quali innesti attrezzati con accorpamento degli accessi, anche quando queste interessando piu' propriet , comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.

7. Tutte le autorizzazioni saranno comunque rilasciate in conformit  alle caratteristiche tecniche e amministrative che il Ministero LL.PP. emaner  per ogni strada o per categorie di strade.

8. In ogni caso e' vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezione sia a raso che a livelli sfalsati, nonch  lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.

9. Si definiscono accessi:

- a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
- b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.

Inoltre gli accessi si distinguono in:

- 1) accessi a raso: quando il fabbricato o il fondo prospettano direttamente sulla pubblica via o su area privata gravata da servit  di pubblico passaggio e puo' consentire l'accesso all'interno della propriet  privata, senza che sia necessario operare alcuna modifica del piano stradale;

- 2) accessi a livelli sfalsati: insieme di infrastrutture (soprapassi, sottopassi, rampe) che consente lo smistamento dei veicoli fra la strada e l'accesso posti a livelli diversi;
- 3) accessi misti: presentano le caratteristiche degli uni e degli altri.

10. Ai fini del D.Lgs. 507/93 sono considerati passi carrabili, e quindi soggetti a tassazione, quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

11. La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto. Per i passi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a 9 mq; l'eventuale superficie eccedente è calcolata in ragione del 10%.

12. Inoltre, per i passi carrabili, la tariffa ordinaria prevista per le occupazioni permanenti:

- a) è ridotta del 50%;
- b) la tassa non è dovuta per gli accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, salvo che il proprietario non intenda avvalersi della facoltà di cui alla successiva lettera c);
- c) è ridotta al 10% nel caso di cui al punto precedente, quando il proprietario chiede di vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, da indicarsi con l'apposizione del segnale "passo carrabile- divieto di sosta" previsto alla figura II 78 art. 120 DPR 495/1992; detto divieto non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso;
- d) è ridotta al 10% nel caso in cui le opere siano costruite direttamente dalla Provincia e che di fatto non risultino effettivamente utilizzabili dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o qualsiasi altro rapporto (es.: non possesso di alcun veicolo).
- e) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa ordinaria è ridotta al 30%.

13. Qualora i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda alla Provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

14. La tariffa relativa ai passi carrabili è individuata al n. 4, 4.1, 4.2, 4.3 del tariffario.

ART. 33 - ACCESSI NELLE STRADE URBANE. PASSO CARRABILE.

1. La costruzione di passi carrabili lungo le strade interne ai centri abitati, e' consentita dalla Provincia nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.

2. In particolare il passo carrabile dovra' essere realizzato osservando le seguenti condizioni:

- a) distanza di almeno 12 mt dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocita' massima consentita nella strada medesima;
- b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento dei veicoli;
- c) qualora sia destinato anche a notevole traffico pedonale deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
- d) deve essere segnalato dall'apposito segnale previsto dall'art. 120 del Regolamento approvato con D.P.R.16.12.1992, n. 495;
- e) dovranno essere realizzati quegli accorgimenti che l'U.T.P. riterra' opportuno prescrivere per favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprieta' laterale (cancello arretrato, apertura sempre all'interno della proprieta' o a scorrere comandato a distanza).

2. Solo per evidenti e giustificati motivi temporanei, e' consentita, lungo le strade urbane, l'apertura di **passi carrabili provvisori**. In questo caso l'eventuale autorizzazione dovra' prevedere anche i tempi e le modalita' per il ripristino dei luoghi che sara' a cura e spese del titolare.

ART. 34 - ACCESSI ALLE STRADE EXTRAURBANE

1. Gli accessi lungo le strade esterne ai centri abitati potranno essere accordati tenendo presente i seguenti criteri:

- 1) gli accessi dovranno essere localizzati possibilmente nei tratti di strada in rettilineo;
- 2) gli accessi privati dovranno essere realizzati a distanza non inferiore a 300 metri tra loro misurata tra gli assi degli accessi consecutivi;
- 3) gli accessi pedonali avranno una larghezza massima di ml 1,20;
- 4) gli accessi a case private o a fondi rustici avranno una larghezza massima di ml 6 e minima di ml 3; i relativi cancelli dovranno essere arretrati di ml 5 rispetto al margine della carreggiata;
- 5) gli accessi a stabilimenti industriali, artigianali, commerciali e a locali di pubblico ritrovo, dovranno avere una larghezza tale da garantire una agevole manovra di entrata e uscita dei mezzi senza dover invadere la corsia opposta della carreggiata; i relativi cancelli dovranno essere collocati a distanza non inferiore a ml 10 dal margine della carreggiata;
- 6) gli accessi a luoghi di notevole transito (parcheggi, autostazioni, aeroporti , ecc) dovranno essere realizzati con i criteri esposti al punto precedente con raggi di curvatura nelle traiettorie veicolari non inferiori a ml 12; i relativi cancelli dovranno essere posti ad una distanza non inferiore a ml 20 dal margine della carreggiata;

7) sul lato stradale opposto al bivio o all'innesto di una strada anche secondaria potranno essere costruiti accessi alle distanze, misurate dall'asse del bivio e della diramazione, stabilite discrezionalmente dall'UTP.

2. In ogni caso la Provincia puo' negare l'autorizzazione per nuovi accessi diramazioni o innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidita' della circolazione; particolarmente in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza e ogni volta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilita' per le intersezioni di cui agli artt. 16 e 18 del Nuovo Codice della Strada. Inoltre l'autorizzazione puo' essere negata in zone orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza.

3. Gli accessi di cui ai precedenti punti 5 e 6 dovranno essere dotati di illuminazione notturna progettata per garantire condizioni di sicurezza nelle situazioni metereologiche piu' avverse.

ART. 35 - NORME COMUNI RELATIVE AGLI ACCESSI E DIRAMAZIONI

1. Nell'accordare i permessi di accesso si adottera' il criterio di assegnare ad ogni unita' residenziale non piu' di un accesso pedonale e non piu' di un accesso veicolare.

2. Gli accessi e le diramazioni dovranno essere costruiti con materiale di adeguate caratteristiche non inferiori a quello della strada provinciale; devono inoltre essere pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 m a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano. Per gli accessi a fondi rustici la sistemazione piu' opportuna verra' stabilita a discrezione dell'U.T.P.

3. Gli accessi e le diramazioni dovranno essere mantenuti in modo da evitare l'apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale.

4. Gli innesti su strade provinciali di strade pubbliche o private dovranno essere costruiti con raccordi e isole di traffico, salvo piu' restrittive prescrizioni.

5. L'apertura di nuovi accessi non e' consentita se il lotto interessato puo' essere servito da una strada interna quale, ad esempio, una strada di lottizzo.

6. Gli accessi possono essere realizzati e mantenuti dalla Provincia per la sola zona insistente sulla strada; al privato spetta la costruzione e la manutenzione dell'accesso ricadente sulla proprieta' privata. Le spese per la manutenzione degli accessi privati sono a carico dei titolari dell'accesso anche per la parte cui provvede direttamente la Provincia. Qualora si verifichi una tale ipotesi l'atto di autorizzazione dovra' prevedere anche il pagamento annuale da parte del titolare di una somma a titolo di rimborso delle spese suddette. In caso di insolvenza l'autorizzazione puo' essere revocata in qualsiasi momento.

ART. 36 - PUBBLICITA'

1. In relazione alle caratteristiche del paesaggio provinciale e con riferimento all'art. 23 comma 3 del Codice della Strada, non possono essere rilasciate concessioni per l'installazione di cartelli pubblicitari lungo le strade provinciali e nella zona legale di rispetto fino alla distanza di ml 20.00 dal confine stradale, ai sensi del D.M. 01.04.1968.

2. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate e' vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica del C.d.S.

3. Dentro ai centri abitati la Provincia puo' concedere deroghe, fatte salve le competenze del Comune, e purché il cartello, riguardi promozione turistica, culturale, spettacolo e sia posto parallelamente al senso di marcia dei veicoli.

4. Sempre lungo le strade provinciali attraversanti i centri abitati i Comuni possono prevedere appositi spazi o impianti pubblicitari, previo nulla-osta da parte della Provincia.

5. E' consentita l'utilizzazione a scopo pubblicitario dei segnali previsti agli artt. 134, 135, 136 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, rispettivamente segnali turistici e di territorio, segnali utili per la guida, segnali che forniscono indicazione di servizi utili. E' consentito l'abbinamento della pubblicita' di servizi essenziali per la circolazione, autorizzato dalla Provincia, con segnali stradali. In questo caso il segnale stradale assume carattere di mezzo pubblicitario e pertanto, sara' sottoposto alla tassa relativa all'occupazione di suolo pubblico (TOSAP).

6. Possono essere rilasciate concessioni per impianti pubblicitari da valutare caso per caso in aree di particolare interesse commerciale sotto forma di cartelli direzionali.

7. Questi tipi di segnali, quando impiegati, devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato e salvo i casi di impossibilita' a non oltre 10 km di distanza.

8. E' consentita l'utilizzazione di insegne solo se installate nella sede dell'attivita' a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie della stessa.

9. In ogni caso qualsiasi mezzo pubblicitario deve avere sagoma regolare che non sia quella di triangolo o disco.

10. I segni orizzontali reclamistici, dove ne e' consentita l'utilizzazione ai sensi dell'art. 51 comma 9 D.P.R. 495/1992, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

11. Il soggetto interessato deve presentare la relativa domanda con le modalita' di cui all'art. 52 del presente Regolamento; inoltre in caso di installazione di cartelli o di richieste per

spazi o impianti pubblicitari, deve allegare un'autodichiarazione, redatta ai sensi della Legge 04.01.1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che intende collocare e' stato calcolato e realizzato e sara' posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilita'. Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre.

12. Entro i successivi sessanta giorni l'U.T.P. concede o nega l'autorizzazione. L'eventuale diniego deve essere motivato. Insieme all'autorizzazione l'U.T.P. consegna al titolare apposita targhetta di identificazione da fissare saldamente al cartello a cura e spese dell'interessato. La targhetta deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 55 D.P.R. 495/1992.

13. Fuori da centri abitati, qualora il titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi da rilascio, intenda variare il messaggio, deve farne domanda in carta da bollo allegando solamente il bozzetto del nuovo messaggio. In questo caso la Provincia deve esprimersi entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

14. Le autorizzazioni per la collocazione dei cartelli pubblicitari avranno durata di tre anni e possono essere rinnovate nei modi previsti dal presente Regolamento.

15. Per la pubblicita' si applica la tariffa prevista al n. 1 per le occupazioni permanenti.

ART. 37 - ATTRAVERSAMENTI ED USO DELLA SEDE STRADALE

1. Senza concessione della Provincia non possono essere effettuati attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, nonche' con seggiovie e funivie, che possono comunque interessare la proprieta' provinciale. E' compreso ogni altro tipo di occupazione, anche superficiale, collegata alle reti stesse e che sia destinata alla loro manutenzione e alla erogazione di pubblici servizi, come ad esempio, le camerette, i pozzetti, le cabine elettriche, telefoniche, ecc. Queste opere devono essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli, garantendo l'accessibilita' dalle fasce di pertinenza della strada.

2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessita'.

3. Gli attraversamenti e le occupazioni di strade possono essere realizzati **a raso o mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo**. Quando sono realizzati a raso si distinguono in:

- a) *trasversali* se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;
- b) *longitudinali* se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto;

c) *misti* se sono costituiti da attraversamenti trasversali e occupazioni longitudinali.

4. Nelle strade extraurbane principali e in quelle secondarie sono vietati attraversamenti a raso di linee ferroviarie e tranviarie di qualsiasi tipo e importanza.

5. Gli attraversamenti e le occupazioni stradali a raso sono consentiti solo quando non sussistano soluzioni alternative o queste comportano il superamento di particolari difficoltà tecniche.

ART. 38 - ATTRAVERSAMENTI IN SOTTERRANEO

1. Gli attraversamenti in sotterraneo di norma devono essere posizionati in cunicoli realizzati con sistema a spinta e solo nel caso in cui questo sia materialmente impossibile si procederà mediante scavi a cielo aperto da eseguire secondo quanto previsto nei commi successivi.

2. Gli attraversamenti devono essere dimensionati affinché la praticabilità di essi sia consentita senza comportare manomissione del corpo stradale e intralcio al traffico e affinché consentano, compatibilmente con le norme di sicurezza, l'unificazione di più servizi in un unico attraversamento. L'accesso all'attraversamento deve avvenire di norma fuori della fascia di pertinenza stradale; non deve essere comunque previsto a mezzo di manufatti insistenti sulla carreggiata.

3. Gli scavi dovranno essere eseguiti con attrezzature tali da limitare al massimo la sezione di scavo e garantire la chiusura dei medesimi nell'arco della stessa giornata.

4. Lo scavo a cielo aperto dovrà essere eseguito facendolo precedere dal taglio, effettuato con apposita macchina fresatrice o a disco, dello strato bituminoso comprensivo del binder e del tappeto di usura.

5. La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo, misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a 1 m.

6. La condotta dovrà essere collocata entro opportuna guaina in modo che risulti sfilabile (ove tecnicamente possibile) in caso di guasto o sostituzione.

7. Lo scavo potrà essere chiuso solo dopo il nulla-osta del geometra di reparto, che dovrà esprimersi nel più breve tempo possibile.

8. Sopra la condotta, eventualmente protetta con uno strato di 10 cm di sabbia, dovrà essere posto in opera un getto di calcestruzzo di cemento magro dosato a q.li 1,50 di cemento per metro cubo di impasto fino alla quota di cm 15 sotto il piano della pavimentazione stradale. I rimanenti 15 cm di scavo dovranno essere riempiti con conglomerato bituminoso

semiaperto. Il ripristino definitivo dovrà essere eseguito mediante stesa in opera di uno strato di conglomerato bituminoso chiuso del tipo fine esteso a tutta la carreggiata, negli scavi in senso trasversale 5 m per parte oltre lo scavo. Dovrà altresì essere ripristinata tutta la segnaletica preesistente. Eventuali interventi diversi dovranno essere concordati, caso per caso, con l'Ufficio Tecnico Provinciale.

9. La qualità, le caratteristiche e le modalità di posa e confezionamento del conglomerato bituminoso dovranno corrispondere a quanto previsto nel Capitolato d'Appalto per le manutenzioni stradali approvato dalla Provincia e attualmente in vigore. Detta rispondenza potrà essere verificata con saggi e campioni prelevati sul posto e analizzati presso gli appositi laboratori specializzati. Le spese per le analisi sono a carico del titolare della concessione.

10. La Provincia, per motivi di pubblico interesse, ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti. I termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono preventivamente concordati tra le parti.

11. Se la Provincia provvede alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre la tassa prevista, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

12. Le occupazioni longitudinali in sottoterraneo mediante cunicoli devono essere, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale, al di fuori della carreggiata e alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che nei tratti attraversanti i centri abitati e sempre che non siano possibili soluzioni alternative.

13. L'accesso ai cunicoli deve essere realizzato fuori della carreggiata e preferibilmente nelle zone di pertinenza o sui marciapiedi stradali.

ART. 39 - ATTRAVERSAMENTI CON STRUTTURE SOPRAELEVATE

1. Gli attraversamenti con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori della carreggiata ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più il maggior franco di sicurezza relativo al tipo di impianto.

2. Le opere sopraelevate longitudinali devono essere realizzate nelle fasce di pertinenza e i sostegni verticali devono essere ubicati al di fuori delle pertinenze di servizio a una distanza dal margine della strada come sopra determinata. A tale norma si può derogare quando situazioni locali eccezionali non consentano la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio, purché siano rispettate le distanze e i franchi

di sicurezza dei sostegni verticali da ubicare, in ogni caso, al di fuori della carreggiata. Tale disposizione non si applica per le linee aeree longitudinali di alimentazione tramviarie e filoviarie che si sviluppino in sede propria.

3. L'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata.

ART. 40 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La tassazione forfettaria prevista alla tariffa n. 16 deve riferirsi alla strada effettivamente occupata, a prescindere dall'entità dell'occupazione. (es: lunghezza della strada km 5, occupazione ml 1300, tassazione 2 km). Qualora sulla strada insistano più occupazioni inferiori al chilometro lineare, queste non vanno sommate tra loro fino al raggiungimento dell'unità di misura, ma la determinazione della tassa va operata con riferimento a ciascuna di esse.

2. Sono, infine soggette alla tassazione di cui alla tariffa n. 17 le occupazioni realizzate con allacci o innesti a impianti di erogazione di pubblici servizi, quando si tratti di opere di proprietà del privato. Qualora sulla strada relative a unità immobiliari collocate presso la sede stradale ove sono ubicate le condutture o su strade diverse. Rientrano nella tassazione di cui al comma precedente, in capo ai titolari delle condutture per l'erogazione di pubblici servizi, gli allacci o innesti realizzati, anche su richiesta dei privati, dei predetti titolari.

ART. 41 - CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI E DELLE OCCUPAZIONI STRADALI

1. La Provincia, quando rilascia la concessione per l'attraversamento e l'occupazione stradale, può prescrivere che nel corso dell'esecuzione dei lavori, siano osservate norme tecniche aggiuntive a quelle già previste e, nei casi di impegno totale della carreggiata per periodi di tempo prolungati può richiedere la previsione di apposite deviazioni in sito o in percorsi alternativi.

2. Il concessionario è tenuto all'apposizione e alla manutenzione della segnaletica prescritta ed è responsabile per i danni a cose e persone che si dovessero verificare durante il periodo di occupazione della sede stradale fino alla data di ultimazione dei lavori.

3. La Provincia deve pronunciarsi sull'esito della domanda di concessione entro il termine di 60 giorni dal suo ricevimento, trascorsi i quali l'istanza si intende rigettata.

4. Tra la Provincia e i maggiori enti concessionari di servizi pubblici, quali ENEL, TELECOM, Aziende del gas ecc, possono essere stipulate convenzioni che prevedono particolari condizioni sull'intervento e sui ripristini, diverse da quelle suddette. La stipula della convenzione non esime il concessionario dal richiedere l'autorizzazione.

5. Le opere di attraversamento possono essere utilizzate solo dopo l'esito positivo del collaudo secondo le norme settoriali vigenti.

ART. 42 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE

1. Qualora gli enti gestori di servizi (compreso i Comuni in caso di gestione diretta) dovessero intervenire sulla sede stradale e relative pertinenze, per lavori urgenti di riparazione a guasti a servizi pubblici, dovranno presentare apposita istanza alla Provincia per ottenere l'autorizzazione. La richiesta potrà essere presentata anche tramite telegramma o fax e i lavori potranno essere iniziati solo dopo l'autorizzazione, anche verbale, del geometra di reparto. Il servizio concessioni dell'U.T.P. si attiverà perché nel più breve tempo possibile venga predisposto il relativo provvedimento autorizzativo, che sarà comunicato al richiedente tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Se l'esecuzione dei lavori di manutenzione comporta apertura di buchi o manomissioni di qualunque natura della carreggiata e sue pertinenze, i ripristini, per quanto possibile, dovranno essere effettuati nell'arco della stessa giornata.

3. Gli scavi sulla carreggiata dovranno essere riempiti con un getto di calcestruzzo di cemento magro, fino a 2 cm sotto il piano della pavimentazione stradale. Il ripristino definitivo sarà eseguito mediante fornitura e stesa in opera di uno strato di conglomerato bituminoso (chiuso del tipo fine) rullato, per una larghezza di cm 50 oltre lo scavo o secondo quanto verrà stabilito dai tecnici dell'U.T.P. all'atto esecutivo.

4. Durante il corso dei lavori dovranno essere adottati tutti i provvedimenti di cui all'art. 21 del Codice della Strada e artt. 30 e seguenti del D.P.R. 495/1992 (cantieri su strada).

5. Le derivazioni laterali da pubblici impianti (gas, telefono, ecc) dovranno essere opportunamente segnalate con cippi lapidei o altri materiali ben visibili.

6. Salvo le esenzioni previste dal D.Lgs. 507/93, per questo tipo di occupazione si applica la tariffa di cui al n. 11 del tariffario.

ART. 43 - CASSONETTI PER LA RACCOLTA ANCHE DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

1. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti di qualsiasi tipo devono essere collocati in genere fuori della carreggiata e, comunque, in modo da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione. Inoltre devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 68 D.P.R 495/1992.

ART. 44 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Ai fini del presente Regolamento la classificazione degli impianti di distribuzione carburanti e' la seguente:

- a) STAZIONE DI RIFORNIMENTO SENZA GASOLIO: e' un impianto composto di erogatori di carburanti liquidi o gassosi escluso il gasolio;
- b) STAZIONE DI RIFORNIMENTO CON GASOLIO: e' un impianto comprendente distributori di gasolio con o senza erogatori di altri carburanti.

ART. 45 - NORME VIGENTI FUORI DEL PERIMETRO DEI CENTRI ABITATI E DEGLI INSEDIAMENTI PREVISTI DAI P.R.G.

1. Fuori dal perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai P.R.G. e' vietata la costruzione di accessi relativi ad impianti di distribuzione di carburanti liquidi o gassosi:

- a) in corrispondenza degli incroci, biforcazioni o diramazioni a distanza inferiore a ml. 300 a partire dal punto di incrocio degli allineamenti dei bordi interni delle carreggiate costituenti bivio. Nel caso in cui gli allineamenti fossero raccordati da una curva, la suddetta distanza e' misurata dal punto di partenza della curva;
- b) lungo tratti di strada in curva di qualsiasi raggio;
- c) in corrispondenza di tratti di strada con pendenza superiore al 5%;
- d) a distanza inferiore a ml 200 sia dai dossi che dai punti di tangenza delle curve stradali;
- e) per le edificazioni di fabbricati in muratura, le aiuole spartitraffico e i serbatoi interrati valgono le norme previste dal Regolamento sulle edificazioni;
- f) gli accessi, i raccordi e l'area destinata all'impianto dovra' essere pavimentata con tipo non inferiore a quello della strada interessata;
- g) l'area destinata all'impianto dovra' essere recintata su tre lati, senza consentire accessi o varchi a proprieta' contigue e, dovra' avere una profondita' minima di ml 30, misurata a partire dal confine stradale;
- h) nell'ambito del piazzale destinato all'impianto, a distanza non inferiore a quella prevista per le colonne di erogazione potranno installarsi esclusivamente:
 - erogatori, colonnine per aria e acqua, manufatti ed impianti previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza, appoggi per pensiline prefabbricate;
 - chioschi prefabbricati in metallo da adibirsi alle attivita' e alle esigenze inerenti alla vendita dei carburanti e degli olii lubrificanti nonche' alle indispensabili necessita' igieniche dell'utente della strada;

- i) gli impianti accessori di cui alla lettera precedente dovranno essere costruiti con materiale da consentire un facile smontaggio e rimozione;
- l) la distanza minima tra gli accessi ad impianti non dovrà essere inferiore a km 5.

2. Al fine di evitare il taglio della corrente di traffico operato da un automezzo che debba effettuare il rifornimento presso un impianto di distributore che trovasi al lato opposto della corsia di marcia, in deroga alla distanza di che trattasi, può essere consentita l'installazione di altro impianto dal lato opposto della strada alla distanza di ml 2500.

ART. 46 - DISTRIBUTORI DI RIFORNIMENTO SENZA GASOLIO

1. Fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai P.R.G. le stazioni di rifornimento senza gasolio dovranno avere:

- a) un fronte di almeno ml 40 dei quali ml 20 di aiuola spartitraffico centrale e due accessi di ml 10 ciascuno;
- b) un'aiuola spartitraffico della larghezza minima di ml 0,80;
- c) le colonnine di erogazione a non meno di 7 ml dal bordo esterno (verso la proprietà privata) della aiuola spartitraffico.

2. Qualora tali stazioni siano sprovviste di impianto di lavaggio, dovranno essere osservate le disposizioni del 1 comma dell'articolo successivo.

ART. 47 - STAZIONI DI RIFORNIMENTO CON GASOLIO

1. Fuori dal perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai P.R.G. le stazioni di rifornimento con gasolio dovranno avere un fronte di almeno ml 60 dei quali ml 30 di aiuola spartitraffico centrale e due accessi di ml 15 ciascuno.

2. Per quanto non previsto valgono le disposizioni degli articoli precedenti.

ART. 48 - NORME VIGENTI ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI E DEGLI INSEDIAMENTI PREVISTI DAI P.R.G.

1. All'interno del perimetro dei centri abitati valgono le vigenti disposizioni in materia e quelle adottate dai regolamenti comunali.

ART. 49 - NORME GENERALI

1. In corrispondenza degli accessi per l'entrata e l'uscita dai distributori sono vietate installazioni di ogni genere occultanti la visibilità'.

2. L'autorizzazione dell'accesso ad un distributore sarà rilasciata solo dopo che l'interessato avrà ottenuto la prescritta concessione all'esercizio.

ART. 50 - DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. Per l'occupazione di suolo e sottosuolo provinciale opera la tassa stabilita dalla tariffa n. 21 e va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità'.

2. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità', raccordati tra loro, la tassa ordinaria viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità' maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri per gli altri serbatoi.

3. Per i distributori muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

4. La tassa è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a 4 mq. tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti i quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa relativa alle occupazioni permanenti.

CAPO IV - MANUTENZIONE

ART. 51 - OBBLIGHI DI MANUTENZIONE

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le **siepi** in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle **piante** che si protendono oltre il confine stradale o che nascondono la segnaletica, o che comunque ne compromettono la leggibilità'. Qualora per effetto di intemperie o per altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi e' tenuto a rimuoverli immediatamente.

2. I **fabbricati e i muri** di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade e alle relative pertinenze.

3. In caso di opere fatiscenti o di tutela della pubblica incolumità si applica quanto previsto nei commi 2 e 3 dell'art. 30 del Nuovo Codice della Strada.

4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade provinciali, qualora esse servano unicamente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade la costruzione o riparazione e' a carico della Provincia. Quando l'opera abbia scopo promiscuo la spesa si divide in ragione dell'interesse, con decreto del Presidente della Regione.

5. I proprietari devono mantenere le **ripe** dei fondi laterali alle strade, sia a monte che a valle, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta dei massi o altro materiali sulle strade.

6. Coloro che hanno diritto di **condurre le acque** nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso o a corrispondere alla Provincia le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi. Coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di costruire e mantenere i ponti e le opere necessarie per il passaggio e per la condotta delle acque; inoltre devono mantenere le altre opere d'arte sia a monte che a valle della strada che siano o si rendano necessarie per l'esercizio della concessione o per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nella concessione e sotto la sorveglianza dell'U.T.P.

7. Le concessioni per condurre le acque nei fossi sono subordinate al rispetto delle norme legislative in materia igienico-sanitaria. Non verranno autorizzate immissioni provenienti da fosse biologiche o scarichi provenienti da edifici industriali, stalle, ecc.

8. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, ne' intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare danni alla strada o pericolo per la circolazione.

9. I proprietari e gli utenti di **canali artificiali** in prossimita' del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di **manufatti stradali** esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari o degli utenti, a meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in contrario.

10. Nel caso di ricostruzione di manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali artificiali che attraversano la strada, devono essere eseguiti con strutture murarie o in cemento armato, in ferro o miste, secondo le indicazioni dell'U.T.P. in relazione ai carichi ammissibili per la strada interessata.

11. I **concessionari di ferrovie**, tramvie, funivie, teleferiche, linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, oleodotti, metanodotti, distribuzione di acqua potabile o di gas, di fognature, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dalla Provincia per la conservazione delle strade e per la sicurezza della circolazione.

12. Qualora per comprovate esigenze della viabilita' si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dalla Provincia le opere e gli impianti di che trattasi, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto e' a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalita' per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti. In caso di ritardo ingiustificato il gestore del pubblico servizio e' tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni.

13. Qualora vengano violate le norme di cui al comma precedente, nonche' quelle relative alla condotta delle acque e dei canali artificiali e manufatti, l'U.T.P. diffidera' gli aventi causa, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, di eseguire tutte le opere necessarie alla conservazione della strada e alla sicurezza della circolazione, fissando i termini entro cui i lavori devono essere eseguiti, nonche' le penali in caso di ritardo non imputabile a caso fortuito o a forza maggiore. In caso di inadempienza l'U.T.P. procede alla esecuzione diretta comunicando al concessionario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento la data di inizio lavori. Successivamente, inviera', sempre tramite raccomandata A.R. le spese sostenute, le penali per il ritardo nonche' gli eventuali danni conseguenti il ritardo medesimo. Se il concessionario non versa le somme richieste entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata, la Provincia richiede al Prefetto l'emanazione di decreto ingiuntivo avente immediata efficacia esecutiva secondo la legislazione vigente.

14. Per tutto quanto non previsto si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del Nuovo Codice della Strada e artt. 69, 70 e 71 del Regolamento di attuazione.

CAPO V - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

ART. 52 - DOMANDE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. E' fatto divieto di occupare il suolo provinciale, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifico provvedimento scritto di concessione rilasciato dalla Provincia su richiesta dell'interessato.

2. Chiunque voglia ottenere concessione o autorizzazione deve inoltrare domanda alla Provincia di Arezzo su competente carta bollata, salvo le esenzioni previste per legge.

3. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola concessione o autorizzazione e deve contenere oltre alle generalità del richiedente, il codice fiscale, il titolo, il motivo della richiesta, la descrizione particolareggiata di quanto si intenda eseguire, la località, la strada provinciale interessata, la progressiva chilometrica e gli estremi catastali se pertinenti.

4. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- corografia della zona interessata;
- elaborati progettuali relativi allo stato attuale e allo stato modificato, compresi prospetti e sezioni, fotografie, relazione tecnica in caso di interventi di particolare rilievo;
- versamento della somma per l'istruttoria della domanda;
- ogni altro documento ritenuto utile al fine del conseguimento del provvedimento autorizzativo.

ART. 53 - SOMMA PER ISTRUTTORIA

1. La domanda di concessione o autorizzazione deve essere corredata dalla prova dell'avvenuto versamento del deposito fisso a titolo di rimborso spese per istruttoria (sopralluoghi, stampati, cancelleria, ecc).

2. L'importo di tale deposito è fissato in L. 50.000 e non potrà esserne pretesa la restituzione qualunque sia l'esito della domanda.

3. Qualora venga ritenuto insufficiente potrà essere integrato solo con deliberazione della Giunta Provinciale.

ART. 54 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. La Provincia ha, inoltre, la facoltà di chiedere al titolare della domanda, un deposito cauzionale commisurato all'entità delle opere da eseguire o alla natura dell'autorizzazione, a garanzia della regolare esecuzione delle opere e del ripristino della strada e delle sue pertinenze eventualmente danneggiate.

2. Il deposito cauzionale dovrà essere costituito tramite polizza fidejussoria e sarà restituito dopo che l'Ufficio Tecnico Provinciale avrà accertato l'adempimento, da parte della ditta concessionaria, di tutti gli obblighi imposti dalla concessione o autorizzazione compreso il ripristino.

3. Se il titolare della concessione o autorizzazione non ottempera alle prescrizioni imposte nella concessione si procederà secondo quanto previsto all'art. 25 commi 6 e 7 del Codice della Strada. Qualora dalla inottemperanza del titolare alle prescrizioni della concessione possa derivare pregiudizio alla strada e alla sicurezza della circolazione, l'U.T.P. dovrà intervenire immediatamente con la possibilità di recuperare le spese mediante attivazione della polizza fidejussoria. L'inizio dei lavori e la procedura per il recupero delle spese, deve essere tempestivamente comunicato al titolare e alla compagnia assicuratrice interessata.

ART. 55 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. Ai sensi dell'art. 4 L. 241/90 tutte le domande di concessione e autorizzazione sono trasmesse, per la relativa istruttoria tecnica, all'Ufficio Tecnico Provinciale. Il Dirigente del settore LL.PP. assume la responsabilità del procedimento nonché dell'adozione del provvedimento finale di concerto al "Funzionario responsabile T.O.S.A.P.", di cui all'art. 54 D.Lgs. 507/1993 che assume la responsabilità per la parte tributaria.

2. Il servizio concessioni dell'U.T.P. trasmette copia della domanda e degli elaborati progettuali al geometra di reparto per il relativo parere. L'eventuale sopralluogo dovrà essere concordato tra l'Ufficio Concessioni, il geometra e il capo cantoniere.

ART. 56 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

1. Salvo quanto già stabilito dal Regolamento, ai sensi della Legge 07.08.1990, n. 241, art. 2 comma 2, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda deve essere emesso il relativo atto autorizzativo o diniego, da emanare con provvedimento del Dirigente del settore LL.PP. e del "Funzionario responsabile T.O.S.A.P."

2. Le autorizzazioni o concessioni sono accordate:

- 1) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- 2) con l'obbligo del titolare di accettare le condizioni previste nell'atto stesso;

- 3) con l'obbligo del concessionario di riparare eventuali danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni autorizzate;
- 4) con la facoltà della Provincia di inserire nuove condizioni.

3. I provvedimenti di concessione o autorizzazione oltre alle generalità del titolare, alla descrizione sommaria delle opere da eseguire, la strada provinciale con relativa chilometrica, devono contenere le condizioni e prescrizioni di carattere tecnico e/o amministrativo cui sono assoggettate, l'eventuale somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso in base alle vigenti disposizioni in materia di T.O.S.A.P., nonché la durata che in ogni caso non può eccedere ventinove anni.

4. Gli elaborati progettuali relativi all'intervento verranno allegati alla concessione a formarne parte integrante e sostanziale.

5. Il provvedimento deve essere tenuto nel luogo interessato dall'intervento ed esibito ad ogni richiesta del personale della Provincia a ciò incaricato.

6. Le concessioni o autorizzazioni, i nulla-osta di cui all'art. successivo, e tutti i provvedimenti conseguenziali (revoca, trapasso della titolarità, ecc) sono trasmessi all'ufficio Tributi per l'apertura della relativa pratica contributiva e, per l'aggiornamento dei dati.

ART. 57 - COMPETENZA AL RILASCIO

1. Le autorizzazioni o concessioni lungo le strade provinciali sono rilasciate dalla Provincia di Arezzo o dal Comune territorialmente competente, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 7 art. 2 D.Lgs. 285/1992 (strade interne a centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti).

2. Per i tratti di strade provinciali correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio del provvedimento è di competenza del comune previo nulla-osta della Provincia che verrà trasmesso anche al comune territorialmente competente.

3. La posa in opera su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tramviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade e relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministero dei LL.PP, sentiti il Ministero dei trasporti, se trattasi di linea ferroviaria, e l'ente proprietario della strada e, se trattasi di strade militari, di concerto con il Ministero della difesa.

ART. 58 - TRAPASSO DELLA TITOLARITA'

1. Le concessioni e autorizzazioni sono strettamente personali e, pertanto, ne e' vietata la cessione a qualsiasi titolo.

2. E' consentita la voltura previa domanda in bollo da parte del nuovo titolare. In mancanza la sola comunicazione del precedente titolare non libera quest'ultimo dagli obblighi impositivi, sino a che la Provincia non ha provveduto all'aggiornamento delle posizioni, previa verifica ed istruttoria.

3. La concessione o autorizzazione puo' essere trasferita agli eredi a condizione che questi ne facciano richiesta scritta entro il termine di sei mesi dalla data di decesso del titolare.

ART. 59 - REVOCA

1. L'autorita' competente al rilascio puo' revocare i provvedimenti di autorizzazione o concessione in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, ovvero si accerti la inosservanza delle condizioni cui gli stessi sono subordinati

2. La revoca, che comporta la decadenza di qualsivoglia diritto connesso all'atto amministrativo precedentemente emanato, trova effetto immediato qualora venga a mancare uno dei presupposti per cui era stato formato, ovvero concorra uno dei seguenti motivi:

- a) i reiterati inadempimenti o le violazioni da parte del concessionario o dei suoi dipendenti delle condizioni imposte o previste nell'atto;
- b) la omessa corresponsione della relativa tassa provinciale per tre anni consecutivi;
- c) l'aver arrecato danni alle proprieta' provinciali;
- d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, entro due mesi dalla data di rilascio della concessione o nei tre giorni successivi nel caso di occupazione temporanea; il termine di due mesi e' ridotto a quindici giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
- e) la violazione delle norme relative al divieto di sub concessione ed alle modalita' di sub ingresso nell'uso del bene oggetto dell'occupazione;
- f) la violazione delle norme dettate in materia di occupazione dei suoli ovvero la inosservanza della legge o dei regolamenti locali;
- g) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti ovvero un uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale e' stata rilasciata la concessione.

3. La revoca di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico da' diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi, esclusa ogni altra indennita'. Detto rimborso deve avvenire a cura del "Funzionario Responsabile T.O.S.A.P.". A norma dell'art. 7 Legge 241/1990, il provvedimento di revoca e' rilasciato dal Dirigente U.T.P.

e deve essere tempestivamente comunicato all'interessato, con assegnazione di un termine per le relative osservazioni. In ogni caso la revoca deve essere espressamente motivata.

ART. 60 - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione o autorizzazione ad occupare gli spazi ed aree pubbliche si estingue:
 - a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
 - b) per espressa rinuncia scritta del concessionario;
 - c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;
 - d) per dichiarazione di fallimento del concessionario o suoi aventi causa.

ART. 61 - SOSPENSIONE

1. Ove per ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base del provvedimento di revoca, abbiano carattere temporaneo o limitato, in luogo di questa l'Ingegnere Capo della Provincia può procedere alla sospensione della concessione, individuandone la durata e dandone contestualmente comunicazione al "Funzionario responsabile TOSAP" per il defalco, della tassa annua dovuta, di un importo proporzionale a tale durata.

2. Inoltre il provvedimento può essere temporaneamente sospeso nei seguenti casi:
 - a) in occasione di manifestazioni pubbliche indette dalla Provincia;
 - b) per altri motivi di ordine pubblico o pubblici comizi;
 - c) per cause di forza maggiore come frane, incendi, alluvioni, ecc.

ART. 62 - RINUNCIA

1. Il titolare può rinunciare alla concessione o autorizzazione qualora non abbia più interesse all'occupazione, mediante apposita comunicazione alla Provincia. La rinuncia non dà diritto alla restituzione della tassa né di ogni altra somma già pagata. La messa in pristino dei luoghi è a carico del richiedente.

ART. 63 - RIMOZIONE DELLE OPERE

1. In caso di revoca o decadenza della concessione per la occupazione di spazi ed aree pubbliche, il soggetto inciso del provvedimento dovrà provvedere alla rimozione delle opere

integranti l'occupazione, indipendentemente dall'avvenuta presentazione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, entro il termine assegnato nel provvedimento provinciale.

ART. 64 - RINNOVO

1. Le concessioni e autorizzazioni alla loro scadenza possono essere rinnovate su richiesta dell'interessato. L'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza del relativo atto mediante domanda in carta da bollo contenente oltre alle generalità del richiedente e gli estremi della precedente concessione, anche una dichiarazione con la quale il richiedente attesta che le condizioni originarie che hanno generato la concessione sono rimaste immutate.

2. Il Dirigente LL.PP. emana, con proprio provvedimento l'atto di rinnovo, che sarà accordato solo se le condizioni originarie sono rimaste invariate; in caso contrario dovrà essere presentata istanza per ottenere una nuova concessione, secondo le procedure previste dal presente Regolamento.

3. Il provvedimento di rinnovo dovrà contenere le generalità del richiedente, gli estremi della concessione originaria, e l'eventuale somma da pagare per l'occupazione di suolo pubblico in base alle vigenti normative, se non consolidato in precedenza.

ART. 65 - REGISTRO DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

A cura dell'Ufficio Concessioni dovrà essere redatto e mantenuto aggiornato il registro delle concessioni, contenente i seguenti dati:

- nominativo,
- oggetto della concessione o autorizzazione,
- estremi dell'autorizzazione o concessione,
- durata della concessione o autorizzazione.

ALLEGATO "A" - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI - D.Lgs. 507/1993

I[^] CATEGORIA:

- 1 SETTEPONTI
- 2 VECCHIA ARETINA
- 3 DI VITERETA
- 5 DELLA PENNA
- 7 DI PERSIGNANO
- 8 DI BOTRIOLO
- 9 FIORENTINA
- 10 DELLA CASTAGNETA
- 11 LUNGO L'ARNO
- 12 DI SANTA LUCIA
- 13 DI VACCHERECCIA
- 14 DELLE MINIERE
- 16 DI MERCATALE
- 17 DEL POZZO
- 18 CIVITELLA-PERGINE
- 19 PROCACCI
- 21 DI PESCAIOLA
- 22 VECCHIA SENESE
- 23 DELL'INFERNACCIO
- 25 DELLA MISERICORDIA
- 26 DELL'ESSE
- 27 DI CASTRONCELLO E BROLIO
- 28 SIENA-CORTONA
- 29 CASSIA
- 30 DELLE CHIANACCE
- 31 DI MANZANO
- 32 LAURETANA
- 34 UMBRO-CORTONESE
- 35 VAL DI PIERLE
- 37 DEL SODO
- 39 DI POLVANO E DELLA VALLE DEL NESTORE
- 40 PALAZZO DEL PERO
- 42 DI PANTANETO-LIPPIANO
- 43 LIBBIA
- 44 DELLA CATONA
- 46 DI S. LEO
- 47 DI CAPRESE M.LO
- 49 SESTINESE
- 50 NUOVA SESTINESE
- 53 ALTO MARECCHIA

- 54 CAPRESE-CHIUSI
- 58 DELLA ZENNA
- 59 VALDARNO-CASENTINESE
- 60 DI CHITIGNANO
- 64 ORTIGNANO RAGGIOLO
- 66 DEI GUAZZI
- 67 DI CAMALDOLI
- 70 DI MONTEMIGNAIO
- 74 DI SCARPACCIA

II^ CATEGORIA:

- 4 VAL D'ASCIONE
- 6 DI MONTEMARCIANO
- 15 DI MONTEGONZI
- 20 DEL CASTAGNO
- 24 DEL CALCIONE
- 33 RICCIO BARULLO
- 36 DEL SANTUARIO
- 38 DI VAL MINIMA
- 41 DELLA RASSINATA
- 45 DI PONTE ALLA PIERA
- 48 DI SIGLIANO
- 51 DEL PASSO DELLA SPUGNA
- 52 SESTINO-CA' RAFFAELLO
- 55 DELLE VERTIGHE
- 56 DELLO SPICCHIO
- 57 DI CATENAIA
- 61 DI CARDA E CALLETA
- 62 ALTO CORSALONE
- 63 VAL DI COREZZO
- 65 DI POPPI
- 68 DI SERRAVALLE
- 69 DELL'EREMO
- 71 DI CAIANO
- 72 DI LONNANO E PRATO ALLE COGNE
- 73 DI PIEVE DI ROMENA
- 75 DI CASTEL CASTAGNAIO
- 76 DI GUALDO

ALLEGATO "B" - TARIFFE

N	OGGETTO	UNITA' MISURA	TARIFFE	
			I Cat.	II Cat.
1	OCCUPAZIONI PERMANENTI	mq.	40.000	36.000
2	OCCUPAZIONI DI SPAZI SOPRASTANTI IL SUOLO	"	15.000	13.500
3	OCCUPAZIONI CON TENDE FISSE O RETRATTILI	"	12.000	10.800
4	PASSI CARRABILI	"	20.000	18.000
4.1	PASSI CARRABILI COSTRUITI COSTRUITI DIRETTAMENTE DALLA PROVINCIA E NON UTILIZZATI DAL PROPRIETARIO	"	6.000	5.400
4.2	PASSI CARRABILI CON CARTELLO "DIVIETO DI SOSTA"	"	2.000	1.800
4.3	PASSI CARRABILI DI ACCESSO AD IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI	"	10.000	9.000
5	OCCUPAZIONI TEMPORANEE	giorno/mq.	3.000	2.000
6	OCCUPAZIONI DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO	"	1.000	700
7	OCCUPAZIONI CON TENDE E SIMILI	"	900	600
8	OCCUPAZIONI IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI	"	4.000	3.600
9	OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI E DA PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO			
	9.5	"	1.500	1.000
	9.6	"	500	350
	9.7	"	450	300
	9.8	"	2.000	1.800
10	OCCUPAZIONE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE			
	10.5	"	600	400
	10.6	"	200	140
	10.7	"	180	120
	10.8	"	800	720
11	OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER I			

FINI DI CUI ALL'ART. 46 D.LGS.507/93				
	11.5	“	1.500	1.000
	11.6	“	500	350
	11.7	“	450	300
	11.8	“	2.00	1.800
12	OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO SU AREE A CIO' DESTINATE	“	2.100	1.400
13	OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA	“	1.500	1.000
14	OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCA- SIONE DI MANIFESTAZIONI POLITI- CHE, CULTURALI E SPORTIVE	“	600	400
16	OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO STRADALE CON CONDUT- TURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE ED ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL' ESERCIZIO E ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI, COMPRESI QUELLI POSTI SUL SUOLO E COLLEGATI ALLE RETI STESSE	km	200.000	180.000
17	OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO REA- LIZZATE CON INNESTI O ALLACCI A IMPIANTI DI PUBBLICI SERVIZI	cad.	50.000	45.000
18	OCCUPAZIONI CON SEGGIOVIE E FUNIVIE FINO A 5 KM	km	100.000	90.000
19	OCCUPAZIONI DI CUI AI PUNTI 16, 17, 18 AVENTI CARATTERE TEMPORANEO FINO A UN CHILOMETRO LINEARE			
	19.1 Fino a 30 giorni		10.000	9.000
	19.2 Fino a 90 giorni		13.000	11.700
	19.3 Da 90 fino a 180		15.000	13.500
	19.4 Oltre 180 giorni		20.000	18.000
20	OCCUPAZIONI DI CUI AL PUNTO 19 SUPERIORI AL CHILOMETRO LINEARE			
	20.1 Fino a 30 giorni		15.000	13.500
	20.2 Fino a 90 giorni		19.500	17.500
	20.3 Da 90 a 180		22.500	20.250
	20.4 Oltre 180 giorni		30.000	27.000
21	OCCUPAZIONI DI SUOLO E SOTTO- SUOLO CON DISTRIBUTORI DI CAR- BURANTI		10.000	9.000
22	OCCUPAZIONI DEL SUOLO E DEL SOPRASUOLO PER L'IMPIANTO E PER L'ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBU- ZIONE DEI TABACCHI		15.000	13.500

**ALLEGATO “C” - MODULO PER LA DENUNCIA DI
OCCUPAZIONE PERMANENTE**

TITOLO I	2
CAPO I - LE OCCUPAZIONI	3
ART. 1 - OCCUPAZIONI DI SUOLO E SPAZIO PUBBLICO	3
ART. 2 - OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE	3
ART. 3 - OCCUPAZIONI PERMANENTI SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA	4
ART. 4 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA	4
CAPO II - DISCIPLINA FISCALE	6
ART. 5 - DENUNCIA DI OCCUPAZIONE PERMANENTE E MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA TASSA	6
ART. 6 - ASSOLVIMENTO DEL TRIBUTO-AFFRANCAZIONE	6
ART. 7 - RIDETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	7
ART. 8 - DENUNCIA E RISCOSSIONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE.	8
ART. 9 - RIMBORSO, MODALITA'	8
CAPO III - MOROSITA' - SANZIONI	9
ART. 10 - CONTRIBUENTI MOROSI	9
ART. 11 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	9
ART. 12 - OCCUPAZIONI ABUSIVE	9
CAPO IV - DISPOSIZIONI ATTUATIVE TRANSITORIE E FINALI	10
ART. 13 - TERMINI PER VERSAMENTI E DENUNCE DI OCCUPAZIONI PERMANENTI	10
ART. 14 - COMPITI AGGIUNTIVI DELLA PROVINCIA IN AUSILIO DEI CONTRIBUENTI T.O.S.A.P.	10
ART. 15 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI DEL TITOLO PRIMO	11
TITOLO II	12
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	13
ART. 16 - POTERI E COMPITI DELLA PROVINCIA	13
ART. 17 - SERVIZI DI POLIZIA STRADALE	13
ART. 18 - ATTI VIETATI	14
ART. 19 - TRASPORTI ECCEZIONALI	14

CAPO II - EDIFICAZIONI	15
ART. 20 - RICHIESTA NULLA-OSTA	15
ART. 21 - FASCE DI RISPETTO IN RETTILINEO ED AREE DI VISIBILITA' NELLE INTERSEZIONI FUORI DEI CENTRI ABITATI	15
ART. 22 - FASCE DI RISPETTO NELLE CURVE FUORI DEI CENTRI ABITATI	16
ART. 23 - FASCE DI RISPETTO E AREE DI VISIBILITA' NEI CENTRI ABITATI	17
ART. 24 - DISTANZE DI SICUREZZA	17
ART. 25 - CALCOLO DELLA DISTANZA	17
CAPO III - DELLE OCCUPAZIONE	18
ART. 26 - TIPI DI OCCUPAZIONE	18
ART. 27 - OCCUPAZIONI PERMANENTI	18
ART. 28 - OCCUPAZIONE TEMPORANEE	19
ART. 29 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE OCCUPATA	20
ART. 30 - OCCUPAZIONE DELLA SEDE STRADALE	20
ART. 31 - LAVORI STRADALI, DEPOSITI E RELATIVI CANTIERI	20
ART. 32 - ACCESSI E DIRAMAZIONI	21
ART. 33 - ACCESSI NELLE STRADE URBANE. PASSO CARRABILE.	22
ART. 34 - ACCESSI ALLE STRADE EXTRAURBANE	23
ART. 35 - NORME COMUNI RELATIVE AGLI ACCESSI E DIRAMAZIONI	24
ART. 36 - PUBBLICITA'	25
ART. 37 - ATTRAVERSAMENTI ED USO DELLA SEDE STRADALE	26
ART. 38 - ATTRAVERSAMENTI IN SOTTERRANEO	27
ART. 39 - ATTRAVERSAMENTI CON STRUTTURE SOPRAELEVATE	28
ART. 40 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE	29
ART. 41 - CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI E DELLE OCCUPAZIONI STRADALI	29
ART. 42 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE	30
ART. 43 - CASSONETTI PER LA RACCOLTA ANCHE DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	30
ART. 44 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	31
ART. 45 - NORME VIGENTI FUORI DEL PERIMETRO DEI CENTRI ABITATI E DEGLI INSEDIAMENTI PREVISTI DAI P.R.G.	31

REGOLAMENTO T.O.S.A.P.	50
ART. 46 - DISTRIBUTORI DI RIFORNIMENTO SENZA GASOLIO	32
ART. 47 - STAZIONI DI RIFORNIMENTO CON GASOLIO	32
ART. 48 - NORME VIGENTI ALL'INTERNO DEI CENTRO ABITATI E DEGLI INSEDIAMENTI PREVISTI DAI P.R.G.	32
ART. 49 - NORME GENERALI	33
ART. 50 - DETERMINAZIONE DELLA TASSA	33
CAPO IV - MANUTENZIONE	34
ART. 51 - OBBLIGHI DI MANUTENZIONE	34
CAPO V - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	36
ART. 52 - DOMANDE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	36
ART. 53 - SOMMA PER ISTRUTTORIA	36
ART. 54 - DEPOSITO CAUZIONALE	36
ART. 55 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA	37
ART. 56 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE	37
ART. 57 - COMPETENZA AL RILASCIO	38
ART. 58 - TRAPASSO DELLA TITOLARITA'	39
ART. 59 - REVOCA	39
ART. 60 - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE	40
ART. 61 - SOSPENSIONE	40
ART. 62 - RINUNCIA	40
ART. 63 - RIMOZIONE DELLE OPERE	40
ART. 64 - RINNOVO	41
ART. 65 - REGISTRO DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	41
ALLEGATO "A" - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI - D.LGS. 507/1993	42
ALLEGATO "B" - TARIFFE	44
ALLEGATO "C" - MODULO PER LA DENUNCIA DI OCCUPAZIONE PERMANENTE	47